



Dott. GIUSEPPE ALTIERI

Repertorio n. 78.782

Raccolta n. 15.978

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SPAZZAMENTO E

SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

Registrato ad Avezzano

il 07/03/2019

al n. 895 serie 1T

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di
febbraio

(27 febbraio 2019)

in Avezzano, nel mio studio.

Avanti a me dottor Giuseppe Altieri, notaio in Avezzano, con
studio in via Monsignor Domenico Valerii n. 8, iscritto nel
ruolo dei distretti notarili riuniti di L'Aquila, Sulmona ed
Avezzano,

sono presenti

a) il "**COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO**", con sede in San
Vincenzo Valle Roveto (AQ), via G. Marconi n. 7, codice fi-
scale 00217860667,

rappresentato dall'Ing. CALCAGNI Tiziana, nata a Sora (FR)
il 17 settembre 1983, codice fiscale CLC TZN 83P57 I838Q, do-
miciliata per la propria carica presso la sede del Comune,
la quale interviene al presente atto in qualità di Responsa-
bile dell'Area Tecnica e della Centrale Unica di Committen-
za, ai sensi della vigente normativa in materia di Enti Loca-
li e dello Statuto Comunale, nominato a tale carica con de-
creto del Sindaco n. 1 del 5 febbraio 2019, ed autorizzata

	alla stipula del presente atto in forza di delibera del Con-	
	siglio Comunale n. 32 in data 5 novembre 2018,	
	(di seguito per brevità Comune)	
	b) la società " SEGEN S.p.A. ", con sede in Civitella Roveto	
	(AQ), via Roma n. 1, numero di iscrizione al Registro Impre-	
	se di L'Aquila, codice fiscale, partita IVA 01364860666, ca-	
	pitale sociale di Euro 199.000,00 interamente versato,	
	rappresentata dal signor CAPONE Fernando, nato a Civitella	
	Roveto (AQ) il 2 gennaio 1957, domiciliato per la carica ove	
	sopra, il quale interviene al presente atto nella sua qua-	
	lità di Amministratore Unico della società, munito dei neces-	
	sari poteri in forza del vigente statuto sociale,	
	nel prosieguo denominata anche "Gestore" o "Concessionario".	
	Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri	
	di firma io notaio sono certo,	
	PREMESSO CHE	
	- che il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ha proceduto,	
	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 5 novembre	
	2018, ad affidare a SEGEN S.p.A., società a totale capitale	
	pubblico partecipata dal Comune di Comune di San Vincenzo	
	Valle Roveto con una quota del 7,00% per il tramite di SEGEN	
	Holding, secondo le modalità dell'in house providing, la ge-	
	stione dei servizi di igiene urbana, secondo la specifica	
	formula gestionale ed organizzativa adottata da SEGEN	
	S.p.A., come di seguito indicati:	

	a) raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata mediante la modalità "porta a porta": frazione secca, frazione umida, multipak (imballaggi in plastica in metallo e poliaccoppiati), carta e cartone, imballaggi in vetro, scarti vegetali e rifiuti ingombranti e successivo trasporto agli impianti di trattamento;	
	b) spazzamento delle strade manuale e meccanizzato e successivo trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti di trattamento;	
	c) attività di contabilizzazione e consuntivazione dei rifiuti raccolti, la redazione e trasmissione agli organi competenti delle scritture ambientali, progettazione e redazione di campagne informative generiche e dedicate, l'implementazione e lo sviluppo di sw dedicati alle attività gestionali, i controlli tecnico - operativi e di accertamento sul territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti;	
	d) gestione e conduzione della piattaforma ecologica/ centro di raccolta comunale;	
	e) trasporto dei rifiuti raccolti presso la piattaforma ecologica / centro di raccolta comunale agli impianti di destinazione;	
	f) servizi accessori e complementari di igiene urbana e decoro ambientale, la raccolta differenziata e pulizia dei rifiuti dei mercati, sagre e manifestazioni in genere, la rimozio-	

	ne delle discariche abusive dal territorio, servizi di riti-	
	ro dei rifiuti assimilati;	
	g) trattamento dei rifiuti urbani e assimilati raccolti per	
	via differenziata (secco, ingombranti, umido, terre da spaz-	
	zamento stradale, scarti vegetali, RSU, rifiuti assimilati,	
	rifiuti inerti da costruzione e demolizione, vernici e conte-	
	nitori etichettati T e/o F, legno), dei RUP (pile esauste,	
	farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali),	
	dei RAEE, dei toner e di tutte le altre tipologie di rifiuto	
	come le batterie al piombo, gli oli minerali e più in genera-	
	le di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti sul terri-	
	torio e in piattaforma ecologica / centro di raccolta per	
	via differenziata indipendentemente dalle modalità di raccol-	
	ta in atto;	
	h) gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabi-	
	li (imballaggi in plastica, carta/cartone, imballaggi in ve-	
	tro, vetro piano, ferro, imballaggi metallici, etc.) attra-	
	verso le filiere CONAI e/o a libero mercato;	
	i) fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata;	
	- che l'art. 198 del decreto legislativo 03.04.2006 n.152	
	stabilisce che, sino all'inizio delle attività del soggetto	
	individuato come affidatario del servizio pubblico dall'Auto-	
	rità d'Ambito, gli Enti locali continuano la gestione dei ri-	
	fiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimen-	
	to in regime di privativa e che anche la giurisprudenza ammi-	

	nistrativa ha precisato che nelle more dell'attivazione e	
	dell'operatività degli Enti di governo degli Ambiti Territo-	
	riali Ottimali i Comuni sono tenuti a garantire la gestione	
	dei rifiuti urbani e assimilati;	
	- che, ai fini della legittimazione dell'affidamento di che	
	trattasi, il Comune ha proceduto ad effettuare le prescritte	
	verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legittimità e	
	di convenienza tecnico-economica preordinati all'affidamen-	
	to, approvando conseguentemente la relazione prevista	
	dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e successive modi-	
	fiche ed integrazioni, poi pubblicata secondo le modalità	
	previste dalle norme di riferimento;	
	- che, con nota in data 30 gennaio 2018 prot. n. 505 la SE-	
	GEN S.p.A. comunicava le condizioni generali e particolari	
	per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani	
	ed assimilati e servizi accessori;	
	- che con la presente Convenzione il Comune e la Società in-	
	tendono regolare i reciproci obblighi e diritti relativi al	
	servizio di "Raccolta e trasporto, smaltimento dei rifiuti	
	urbani ed assimilati, spazzamento e servizi accessori".	
	- VISTA la normativa vigente in materia di rifiuti.	
	- VISTE le condizioni relative all'esecuzione dei diversi	
	servizi oggetto di affidamento, come risultanti dai seguenti	
	documenti, che si allegano sotto le lettere "A" e "B", esone-	
	randomi le parti dalla lettura, per formare parte integran-	

	te e sostanziale del presente contratto di servizio:	
	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO e PROPOSTA TECNICA che costi-	
	tuiscono parte integrante e sostanziale del presente contrat-	
	to, volto a regolamentare i rapporti tra SEGEN S.p.A. ed il	
	Comune di San Vincenzo Valle Roveto con riferimento alla pe-	
	culiare configurazione organizzativa del servizio e del ruo-	
	lo di SEGEN S.p.A. nonché le prestazioni oggetto di affida-	
	mento, con riferimento ai servizi di raccolta differenziata,	
	spazzamento meccanizzato, i trasporti da piattaforme ecologi-	
	che, i servizi di raccolta ingombranti a domicilio, nonché	
	alcuni servizi accessori, opzionali e complementari (rimozio-	
	ne discariche abusive, servizi spot, etc.), servizi che van-	
	no ad aggiungersi alla pulizia manuale, allo svuotamento ce-	
	stini ed alle micro-raccolte già avviate (pile, farmaci e si-	
	ringhe, ToF, olii vegetali, etc.); ai detti documenti allega-	
	ti si fa riferimento nel prosieguo del presente atto quando	
	di menziona il "Piano Programma Organizzativo";	
	- VALUTATE positivamente nel loro complesso, e nell'ottica	
	complessiva risultante dalla relazione redatta ex art. 34	
	del D.L. 179/2012, le condizioni tecnico-economiche riferite	
	all'esecuzione dei servizi in argomento, in particolare alla	
	configurazione del servizio implementata da SEGEN S.p.A. re-	
	lativamente al sistema di raccolta differenziata "porta a	
	porta", ai risultati raggiunti in termini di raccolta diffe-	
	renziata e tutela ambientale, di ritorno economico assicura-	

	to ai Comuni nell'ambito delle gestioni riguardanti la ces-	
	sione dei materiali recuperabili raccolti sul territorio	
	nonché - più in generale - ai presupposti assunti quali indi-	
	ci di valutazione sulla convenienza economica per il Comune,	
	da riferire, come puntualmente precisato, alla generale ge-	
	stione ed al complessivo costo afferente le diverse attività	
	e prestazioni svolte sul territorio (costo medio pro-capite)	
	e non già alla singola voce di costo riguardante una o più	
	parti del servizio stesso;	
	- VALUTATA inoltre, ferme le predette considerazioni, la ga-	
	ranzia di continuità nel servizio di conferimento e tratta-	
	mento assicurata nel tempo ed in relazione al presente affi-	
	damento da SEGEN S.p.A., atteso che rientra nelle competenze	
	di quest'ultimo l'individuazione di siti alternativi per lo	
	smaltimento dei rifiuti in caso di indisponibilità degli im-	
	pianti individuati per il conferimento, a parità di tariffe	
	e senza ulteriori oneri per il Comune;	
	- RITENUTI sussistenti, come evidenziato nella richiamata re-	
	lazione predisposta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012,	
	i presupposti per l'affidamento in house providing, pure nel-	
	la peculiare configurazione adottata da SEGEN S.p.A., essen-	
	do assolti i requisiti richiesti per consolidata giurispru-	
	denza per giustificare l'affidamento in house, ovvero:	
	- la titolarità pubblica del capitale sociale;	
	- la sussistenza del controllo analogo, ancorché congiunto	

	tra i diversi enti soci;	
	- l'operatività aziendale, rivolta in maniera esclusivamente	
	ai Comuni azionisti ed agli utenti dei medesimi ed al bacino	
	territoriale di riferimento;	
	- ATTESO, quindi, che il Comune di San Vincenzo Valle Roveto	
	e SEGEN S.p.A. intendono conseguentemente disciplinare, con	
	il presente contratto di servizio, i rapporti contrattuali	
	ed economici relativi all'affidamento in house providing dei	
	servizi di igiene urbana sul territorio comunale;	
	Sulla base delle riportate premesse e considerazioni, che co-	
	stituiscono parte integrante e sostanziale del presente ac-	
	cordo contrattuale,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Titolo I - Disposizioni generali	
	Art. 1- Premesse	
	Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, gli atti	
	e i documenti richiamati nel presente contratto nonché i re-	
	lativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale	
	del presente contratto di servizio.	
	Art. 2 - Definizioni	
	Ai fini del presente contratto di servizio in concessione	
	della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e	
	fatte salve eventuali ulteriori definizioni e/o specificazio-	
	ni contenute nello stesso contratto, valgono le definizioni	
	di legge e/o di normative e/o di regolamenti al tempo vigen-	

ti, le quali sono al momento quelle di cui all'art. 183 del

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che di seguito si riportano in-

tegralmente in quanto e laddove applicabili.

Si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio":compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti":il soggetto la cui attività produ-

	ce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferi-	
	bile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effet-	
	tui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre o-	
	perazioni che hanno modificato la natura o la composizione	
	di detti rifiuti (nuovo produttore);	
	g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giu-	
	ridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi,	
	tratti, venda o importi prodotti;	
	h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisi-	
	ca o giuridica che ne è in possesso;	
	i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità	
	di committente, al fine di acquistare e successivamente ven-	
	dere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono mate-	
	rialmente possesso dei rifiuti;	
	j) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero	
	o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi	
	gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibi-	
	lità dei rifiuti;	
	k) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un	
	materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:	
	k.1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo	
	dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;	
	k.2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente	
	e la salute umana;	
	k.3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e pro-	

dotti;

l) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammentati ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

m) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "ff", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

n) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

o) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

	tamento;	
	p) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;	
	q) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;	
	r) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.lgs.vo 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;	
	s) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;	
	t) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossida-	

zione e degli additivi contenuti in tali oli;

u) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

v) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

w) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari; di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

w1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tec-

	niche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti	
	contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al	
	suddetto regolamento;	
	w2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle opera-	
	zioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguen-	
	ti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiu-	
	ti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle	
	quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in	
	deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al	
	massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso,	
	allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto	
	limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata	
	superiore ad un anno;	
	w3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per cate-	
	gorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nor-	
	me tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto	
	delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze peri-	
	colose in essi contenute;	
	w4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'im-	
	ballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;	
	5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto	
	del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e	
	del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo econo-	
	mico, sono fissate le modalità di gestione del deposito tem-	
	poraneo;	

	x) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile	
	solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche	
	di classificazione e di specificazione individuate delle nor-	
	me tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed inte-	
	grazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter,	
	il combustibile solido secondario, è classificato come rifiu-	
	to speciale;	
	y) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamen-	
	to biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenzia-	
	ti, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a	
	cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi	
	compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in parti-	
	colare, a definirne i gradi di qualità;	
	z) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio	
	di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i	
	requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del	
	decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modi-	
	ficazioni;	
	aa) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestio-	
	ne anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente,	
	che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da ema-	
	narsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela	
	del territorio e del mare, di concerto con il Ministero del-	
	le politiche agricole alimentari e forestali;	
	bb) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'artico-	

		lo 268, comma 1, lettera b) del D.lgs.vo 152/2006;
	cc) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui	
	all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.lgs.vo 152/2006;	
	dd) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di	
	cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.lgs.vo	
	152/2006;	
	ee) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle at-	
	tività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come	
	definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione	
	dei rifiuti;	
	ff) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, sen-	
	za nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,	
	per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differen-	
	ziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai	
	detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trat-	
	tamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con de-	
	creto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territo-	
	rio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al	
	decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;	
	gg) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche di-	
	sponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett.	
	l-ter) del D.lgs.vo 152/2006;	
	hh) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei ri-	
	fiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pub-	
	bliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni	

	di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze,	
	effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e	
	la sicurezza del transito ;	
	ii) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta	
	di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi	
	di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs.vo	
	152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla ba-	
	se di un accordo di programma stipulato tra la pubblica ammi-	
	nistrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative	
	sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppu-	
	re sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le me-	
	desime associazioni ed i responsabili della piattaforma di	
	conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla	
	quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.	
	All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve se-	
	guire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo	
	produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento,	
	o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del	
	predetto accordo o della predetta convenzione;	
	ll) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddi-	
	sfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o	
	che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo	
	184-bis, comma 2 del D.lgs.vo 152/2006.	
	mm) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato col-	
	lettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della	

	frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesi-	
	me, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte del-	
	le utenze conferenti.	
	Art. 3 - Oggetto ed obiettivi della gestione	
	II presente contratto è finalizzato alla regolazione dei rap-	
	porti tra il Comune ed il soggetto Gestore del servizio inte-	
	grato di gestione dei rifiuti urbani e cioè la SEGEN S.p.A.	
	Obiettivo e finalità comune tra le parti è quello di garanti-	
	re un insieme integrato di servizi ambientali adeguati a ri-	
	spondere alle esigenze della comunità locale assicurando il	
	rispetto dei seguenti criteri e principi generali, per la	
	realizzazione dei quali assumono valore essenziale e qualifi-	
	cante la continua incentivazione della raccolta differenzia-	
	ta, anche attraverso politiche di educazione ambientale e/o	
	la stipula di accordi premianti per la cessione dei materia-	
	li recuperabili, e la prosecuzione di una politica di ricer-	
	ca dell'autonomia o, quanto meno, della stabilità nello smal-	
	timento delle diverse frazioni di rifiuto:	
	· tutela e sostenibilità ambientale;	
	· economicità, efficienza, efficacia e qualità;	
	· contenimento delle tariffe;	
	· ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali in-	
	novative;	
	· disponibilità di una pluralità di soluzioni tecni-	
	co-gestionali tali da garantire qualità e continuità al ser-	

vizio;

· promozione della cultura e della responsabilità ambientale

delle comunità locali;

· costruzione di una relazione diretta, stabile, fiduciaria

e trasparente sia con i soci sia con i cittadini;

· tempestiva e piena conformità agli standard gestionali pre-

visti dalla normativa vigente.

In tale ottica, le attività connesse alla gestione del trat-

tamento dei rifiuti raccolti saranno erogate

secondo quanto disposto agli artt. 178 e ss. del D. Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii.

Il Comune, nel rispetto delle condizioni e delle pattuizioni

di cui al presente contratto e relativi allegati e delle de-

finizioni di cui al precedente art. 2, affida a Segen S.p.A.

i servizi di igiene urbana complessivamente intesi e riferi-

bili, nei termini indicati in premessa, alle seguenti atti-

vità:

a. raccolta rifiuti in forma differenziata "porta a porta",

trasporto rifiuti agli impianti di destinazione e prestazio-

ni accessorie e complementari quali, a titolo esemplificati-

vo, i servizi di rimozione discariche abusive, i trasporti

da piattaforma ecologica/centro di raccolta, i servizi spot,

etc.;

b. trattamento dei rifiuti raccolti in forma differenziata;

c. trattamento di RUP, RAEE, oli minerali ed accumulatori al

	piombo;	
	d. gestione riferita alla cessione dei materiali valorizzabili.	
	Costituiscono inoltre parte sostanziale del presente affidamento le ulteriori prestazioni ed attività correlate alla complessiva gestione del servizio o alla sua ottimizzazione che si rendessero necessarie o anche solo opportune nel corso della durata del contratto.	
	Rientrano, inoltre, nell'ambito dei servizi affidati a Segen S.p.A. tutte le attività, successive alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, correlate e strettamente connesse al trattamento delle predette frazioni di rifiuto e più in generale tutte le attività ed i servizi afferenti l'igiene urbana, quali ad esempio il pretrattamento degli stessi, così come tutte le attività connesse all'individuazione degli impianti, nel rispetto della vigenti norme in materia di appalti pubblici per il caso di affidamento del servizio o di parte di esso a soggetti terzi, all'eventuale attivazione - previo assenso del Comune - di nuovi servizi o modalità di trattamento finalizzati a migliorare o ottimizzare i servizi svolti nell'ottica del miglioramento dei sistemi di raccolta differenziata.	
	Tutte le modifiche al presente contratto, così come le integrazioni / estensioni di cui ai commi precedenti, saranno disciplinate da separate convenzioni.	

In conformità con quanto disposto dall'art. 203 del decreto

legislativo n. 152/2006, il presente contratto prevede:

- il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- la durata dell'affidamento fissata in anni 10;
- i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del Gestore e le relative sanzioni;
- le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla realizzazione degli impianti;
- l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

	· idonee garanzie finanziarie e assicurative;	
	· l'obbligo di applicazione al personale, da parte del Gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, fatte salve diverse disposizioni, ai sensi della normativa vigente.	
	<p style="text-align: center;">Art. 4 - Modalità di svolgimento dei servizi</p>	
	Le parti contraenti condividono e confermano la complessiva peculiare configurazione e strutturazione dei servizi adottata dal Gestore, come puntualmente descritta nella richiamata relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012 ed in linea con il Piano Programma Organizzativo del servizio di raccolta porta a porta, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	<p style="text-align: center;">Art. 5 - Osservanza dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici.</p>	
	Il Gestore, in relazione alle finalità di pubblico interesse insite nei servizi assunti deve garantire, nell'espletamento delle attività, il rispetto dei principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti, di imparzialità nell'erogazione del servizio e di continuità e regolarità delle prestazioni.	
	Esso deve pertanto provvedere all'adeguamento costante delle strutture operative, dei mezzi tecnici, delle tecnologie impiegate e dell'organizzazione aziendale per migliorare l'ef-	

ficienza del servizio.

Il Gestore si impegna inoltre a:

- rispettare tutte le prescrizioni di legge e normative al tempo vigenti e a sviluppare programmi e procedure che dovranno garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge e/o pianificatorie;

- rispettare e salvaguardare l'ambiente nell'esercizio dei servizi offerti e a garantire la salvaguardia della salute umana, minimizzando gli impatti negativi nello svolgimento delle attività;

si impegna, pertanto, ad assumere ogni iniziativa atta a favorire il recupero di risorse e a prevenire dispersioni nell'aria, sul suolo o nell'acqua che possano danneggiare la salute e l'ambiente. Inoltre il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere eseguito in impianti a norma e quindi sicuri da punto di vista ambientale;

- proporre iniziative per ridurre i quantitativi di rifiuti da smaltire e la loro pericolosità; tale impegno si estrinseca anche nel promuovere iniziative per ogni forma di raccolta separata e di recupero di materia e/o di energia;

- favorire la adeguata partecipazione dell'utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la collaborazione tra le parti;

	<p>· stipulare il contratto di servizio per conto del Comune</p>	
	<p>con il Conai e/o i relativi consorzi di filiera istituiti ai</p>	
	<p>sensi di legge per la gestione degli imballaggi e degli al-</p>	
	<p>tri rifiuti (RAEE, PNF, batterie e pile, olii minerali,</p>	
	<p>ecc.);</p>	
	<p>· in qualità di soggetto affidatario della gestione integra-</p>	
	<p>ta dei rifiuti, adempiere, su richiesta del Comune, a quanto</p>	
	<p>previsto dall'art. 238 del D.lgs.vo 152/2006 per tutte le at-</p>	
	<p>tività di propria spettanza e competenza in materia di Tarif-</p>	
	<p>fa per la gestione dei rifiuti urbani, e comunque alle altre</p>	
	<p>eventuali attività richieste al soggetto gestore in materia</p>	
	<p>di tariffe all'utenza in genere, in applicazione delle norma-</p>	
	<p>tive al tempo vigenti durante l'esecuzione del presente con-</p>	
	<p>tratto.</p>	
	<p>Art. 6 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti</p>	
	<p>L'attività del Gestore dovrà svolgersi in conformità alle vi-</p>	
	<p>genti discipline legislative, normative e regolamentari, at-</p>	
	<p>tinenti specificatamente al settore.</p>	
	<p>In ordine alle eventuali esigenze di svolgimento razionale</p>	
	<p>di servizi che trovassero limiti nelle discipline esistenti,</p>	
	<p>sarà cura del Gestore di segnalare tempestivamente e motiva-</p>	
	<p>tamente al Comune le fattispecie specifiche, corredate di e-</p>	
	<p>ventuali proposte di soluzione, ferma restando l'osservanza</p>	
	<p>delle normative vigenti da parte del Gestore e la libertà di</p>	
	<p>determinazione del Comune.</p>	

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto di servizio dovranno essere osservate tutte le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative e normative comunitarie, nazionali e regionali, negli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, nonché nei decreti e nelle disposizioni normative e regolamentari anche municipali, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente contratto di servizio.

I servizi oggetto del presente contratto di servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1 legge n. 146/90) e costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposti alle disposizioni di cui all'art. 177 del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; come tali per nessuna ragione devono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge e dalla stessa regolati.

L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte del Comune è affidato in via esclusiva al Gestore ai sensi delle disposizioni di legge vigenti al momento.

Art. 7 - Applicazione del contratto collettivo

nazionale di lavoro

Salvo diversa disposizione di legge, il Gestore applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale (UTILITALIA), stipulato dalle organizzazio-

	ni sindacali comparativamente più rappresentative, secondo	
	quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in mate-	
	ria.	
	La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 è causa	
	di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite	
	all'articolo 31.	
	Art. 8 - Obblighi del Concessionario	
	I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che il Ge-	
	store si impegna in ogni caso ad osservare e preservare so-	
	no: quelli stabilite nella relazione di cui all'art. 34 del	
	D.L. 179/2012 e nel Piano Programma Organizzativo del servi-	
	zio di raccolta porta a porta; la tutela dell'ambiente; la	
	formazione del personale; le procedure di comunicazione e	
	l'accessibilità agli utenti delle informazioni che li riguar-	
	dano; la rilevazione sistematica del livello qualitativo del-	
	le prestazioni eseguite.	
	Il Gestore nello svolgimento del servizio deve sottostare ai	
	seguenti obblighi:	
	· organizzare la propria struttura aziendale e le attività	
	connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo	
	efficace e coordinato con l'attività amministrativa del Comu-	
	ne avendo altresì cura di presidiare e verificare la corret-	
	tezza dei comportamenti dei propri organi e dei propri dipen-	
	denti;	
	· compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e fi-	

	nanziarie necessarie o utili per il raggiungimento degli o-	
	biettivi di legge e dei migliori livelli di qualità ed effi-	
	cacia dei servizi;	
	· uniformare l'erogazione dei servizi, anche di quelli non	
	rivolti al pubblico, ai principi contenuti nella Direttiva	
	del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 ed	
	in particolare a quelli di eguaglianza, imparzialità, conti-	
	nuità, efficienza, efficacia ed economicità e comunque a tut-	
	te le normative in materia pro tempore vigenti;	
	· non sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo del-	
	la pendenza di qualsiasi controversia, né tanto meno solleva-	
	re eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le presta-	
	zioni a suo carico;	
	· osservare e far osservare dai propri dipendenti e collabo-	
	ratori, nonché dalle eventuali società specializzate di cui	
	si potrà avvalere, nell'esecuzione delle attività di cui al	
	presente contratto, le norme derivanti dalle disposizioni vi-	
	genti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni	
	sul lavoro, di igiene del lavoro e, in genere, ogni altra di-	
	sposizione a tutela dei lavoratori, tenuto conto degli ele-	
	menti di fatto che caratterizzano il lavoro stesso. Predi-	
	sporrà, inoltre, prima dell'inizio dei lavori il piano delle	
	misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;	
	· conformarsi, nello svolgimento della propria attività e	
	nella prestazione dei servizi, alla disciplina in materia di	

	protezione dei dati personali contenuta nel decreto legisla-	
	tivo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni, integra-	
	zioni e specificazioni, anche regolamentari;	
	· non adottare e/o deliberare alcuna innovazione e modifica	
	alle procedure interne in tutto o in parte in contrasto con	
	il presente contratto di servizio e/o che possano compromet-	
	tere la capacità della Società di svolgere i servizi affida-	
	tigli;	
	· fornire tutti i chiarimenti, la documentazione o le certi-	
	ficazioni riguardanti le modalità operative messe in atto, a	
	seguito di richiesta o ispezione da parte degli organi tecni-	
	ci del Comune;	
	· correggere a proprie spese ed in un ragionevole lasso di	
	tempo, e comunque non oltre i termini assegnati dal Comune,	
	gli eventuali errori imputabili esclusivamente all'operato	
	della stessa Società;	
	· non divulgare, se non in seguito ad esplicita autorizzazio-	
	ne scritta da parte del Comune, tutti i documenti e le infor-	
	mazioni che saranno messi a disposizione per lo svolgimento	
	dei servizi, le notizie ed i dati afferenti ai criteri di or-	
	ganizzazione e pianificazione e, in generale, ogni elemento	
	di informazione che riguardi il Comune, nonché i documenti e-	
	laborati dalle parti nell'ambito del presente contratto, che	
	hanno carattere riservato.	
	Il Gestore è tenuto inoltre al rispetto delle seguenti pre-	

scrizioni:

a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;

b) deve disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi;

c) tutto il personale dipendente adibito al servizio sul territorio comunale deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme che sarà fornita dal Gestore, munito di idoneo cartellino di identificazione. Il Comune si riserva la facoltà di comunicare al Gestore le situazioni nelle quali si evidenzino una responsabilità degli operatori per insubordinazione o per contegno abitualmente scorretto nell'espletamento delle sue mansioni nonché nel rapporto con gli utenti;

d) per la durata del servizio tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio saranno tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti;

e) nel caso di guasto di un mezzo il Gestore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se

	del caso, alla sua sostituzione immediata;	
	f) il Gestore dovrà inoltre indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico e fax, cui gli uffici del Comune potranno far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, negli orari di apertura degli uffici;	
	g) sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, concordati con il Comune, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di nettezza urbana del Comune;	
	h) i mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nella presente Convenzione;	
	i) comunicare tempestivamente in modo preciso sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento; la presenza di auto che impediscono il normale svolgimento delle operazioni in aree ove vige il divieto di sosta);	
	j) comunicazione mensile (entro il 10 del mese successivo) dei dati relativi ai quantitativi di tutte le raccolte attivate dal Gestore nel territorio del Comune; a supporto di questi dati, opportunamente presentati in modo da renderne	

	chiara l'interpretazione e con modalità concordate con il Co-	
	mune, verrà prodotta copia delle ricevute di pesatura e/o	
	delle bolle di consegna od altro documento equivalente, che	
	attesti quantità e destinazione del rifiuto. In caso di ina-	
	dempienza la Ditta sarà soggetta alle sanzioni previste	
	all'articolo ("Infrazioni e penalità");	
	k) il Gestore è responsabile della qualità dei materiali rac-	
	colti, secondo quanto specificato nel presente capitolato;	
	in particolare il personale di SEGEN S.p.A. dovrà segnalare	
	alle utenze che non svolgessero la corretta separazione dei	
	rifiuti le esatte modalità di conferimento;	
	l) il Gestore dovrà adottare una "carta dei servizi", concor-	
	data con il Comune, che dovrà essere portata a conoscenza di	
	tutti i cittadini e, quando richiesto dal Comune, procedere	
	alla distribuzione di ulteriore materiale informativo ineren-	
	te al servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Urbani	
	ai cittadini utenti;	
	m) la Ditta è obbligata ad esibire in qualsiasi momento, e a	
	semplice richiesta del Comune, copia dei pagamenti relativi	
	al personale di servizio;	
	n) la Ditta è tenuta a fornire su richiesta del Comune l'e-	
	lenco del personale in servizio (generalità, numero di matri-	
	cola, livello, anzianità e numero di giorni (od ore) alla	
	settimana in cui il personale stesso viene impiegato) ed a	
	comunicarne le eventuali variazioni entro venti giorni dalle	

	stesse;	
	o) salvo per cause di forza maggiore, a partire dal dodicesimo mese precedente alla scadenza del contratto non saranno ammesse variazioni nell'organico della Ditta Aggiudicataria in servizio esclusivo presso il Comune. A tal fine, entro il medesimo termine la stessa Ditta dovrà fornire l'elenco del personale di cui sopra, con specificato quanto previsto alla precedente lettera n);	
	p) la Ditta dovrà attivare un numero verde per i rapporti con l'utenza. Detto numero dovrà essere presidiato nelle ore di normale servizio e dovrà essere dotato di risponditore con registratore di chiamata funzionante al di fuori del suddetto orario di servizio.	
	q) eventuali raccolte o prestazioni di carattere eccezionale e straordinario richieste dal Comune, oltre le frequenze stabilite, dovranno essere concordate con la Ditta;	
	r) Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere, in special modo se trattasi di rifiuti pericolosi, sul suolo pubblico o ad uso pubblico, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, provvedendo in linea straordinaria e urgente ai seguenti adempimenti:	
	1) presa in custodia dei rifiuti;	
	2) comunicazione agli Enti Pubblici interessati (AUSL, Regione, Provincia, Comune);	

Qualora dalle risposte a dette comunicazioni, dovesse risultare che trattasi di rifiuti urbani o anche di rifiuti speciali non pericolosi la Ditta dovrà provvedere alla raccolta e smaltimento dei suddetti con addebito dei costi di smaltimento a carico del Comune.

Nei casi invece dovesse trattarsi di rifiuti speciali non assimilabili la Ditta Aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare al Comune le operazioni che intende compiere, indicare la relativa spesa presunta ed ottenere il nullaosta per l'esecuzione degli interventi necessari del caso. Dovrà collaborare con gli Uffici Comunali per le decisioni del caso ed eseguire le ordinanze a tutela della salute pubblica che il Sindaco riterrà di emettere. Le spese dovranno in ogni caso essere dimostrate ai fini della rivalsa verso i soggetti obbligati.

s) Sono, inoltre, a carico della ditta:

- tutti gli oneri relativi a spese relative ad assicurazioni sociali e prevenzione infortuni ed osservanza del CCNL;
- la fornitura delle attrezzature occorrenti per la raccolta differenziata per le singole utenze qualora sprovviste;
- la fornitura dei sacchi occorrenti per la raccolta differenziata.

Titolo II Affidamento del servizio

Art. 9 - Oggetto dell'Affidamento

Il Comune affida in concessione alla società SEGEN S.p.A.,

	che accetta, l'esecuzione ed erogazione del servizio pubbli-	
	co di gestione integrata dei rifiuti, come definito dal de-	
	creto legislativo. n. 152/2006, da effettuarsi nell'ambito	
	del proprio territorio comunale. Il servizio di gestione in-	
	tegrata dei rifiuti viene concesso ed accettato sotto l'os-	
	servanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condi-	
	zioni, patti e modalità complessivamente risultanti nel pre-	
	sente contratto di servizio, nel Piano Programma Organizzati-	
	vo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente	
	contratto.	
	In detta gestione rientra il complesso di tutte le attività,	
	di raccolta e trasporto. La gestione dei rifiuti deve essere	
	effettuata secondo i principi della raccolta differenziata	
	con le modalità previste dal Piano Programma Organizzativo	
	allegato al presente contratto.	
	Sono oggetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti	
	i rifiuti urbani di cui all'art. 184 comma 2, del decreto le-	
	gislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integra-	
	zioni ovvero:	
	a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da lo-	
	cali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;	
	b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi a-	
	dibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), com-	
	presi quelli utilizzati per attività produttive e commercia-	
	li, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai	

	sensi di legge;	
	c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;	
	d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;	
	e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;	
	Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali e pericolosi, di qualsiasi provenienza, ed in particolare quelli provenienti da attività produttive e commerciali, comunque non assimilabili ai rifiuti urbani, ovvero che provengono dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore e/o detentore, come previsto dalle vigenti leggi in materia di gestione dei rifiuti.	
	Tutte le specifiche modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, delle attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni, ecc.) nel Comune vengono dettagliatamente previste nel Piano Programma Organizzativo allegato, il quale è parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.	
	Art. 10 - Durata del contratto di servizio	
	La durata del presente contratto di servizio è fissata in an-	

	ni DIECI decorrenti dalla data di sottoscrizione del presen-	
	te atto. In ogni caso, data la natura di pubblico interesse	
	del servizio oggetto del presente affidamento, il concessio-	
	nario dovrà continuare la gestione del servizio anche succes-	
	sivamente alla scadenza, ai patti e condizioni all'epoca vi-	
	genti, senza soluzione di continuità e fino all'individuazio-	
	ne dell'eventuale nuovo gestore.	
	Alla scadenza del primo anno dalla sottoscrizione del con-	
	tratto, si procederà alla verifica del rispetto delle previ-	
	sioni e condizioni del servizio e dei relativi costi.	
	Successivamente al primo anno si procederà con verifiche	
	biennali.	
	E' facoltà del Comune procedere alla verifica del contratto	
	in qualsiasi altro periodo di validità dello stesso, al fine	
	di accertare il mantenimento delle condizioni e il raggiungi-	
	mento delle finalità programmate al momento della stipula.	
	Tra le condizioni e le finalità rientrano gli obiettivi del-	
	le percentuali di raccolta differenziata, gli obiettivi cir-	
	ca i quantitativi dei rifiuti prodotti e la qualità del ser-	
	vizio svolto da parte del soggetto gestore tutti indicati	
	nel documento Piano Programma Organizzativo (PPO).	
	Art. 11 - Definizione negoziata degli standard del servizio	
	Il Gestore, previo assenso espresso del Comune di San Vincen-	
	zo Valle Roveto, nell'esecuzione dei servizi, può, durante	
	la sua attività di gestione, organizzarli e/o riorganizzarli	

	con logica imprenditoriale, nel rispetto delle modalità di e-	
	spletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei	
	servizi, delle attività, livelli e standard minimi con parti-	
	colare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni,	
	ecc.) previste nel Piano Programma Organizzativo.	
	Attraverso le analisi delle rilevazioni sistematiche del li-	
	vello qualitativo delle prestazioni eseguite, il Gestore,	
	previo assenso espresso dal Comune attiverà quelle procedure	
	necessarie per l'adeguamento del servizio onde eventualmente	
	aumentarne l'efficienza, l'efficacia e la qualità dello stes-	
	so.	
	Competerà al Gestore, previo assenso espresso dal Comune, o-	
	gni qualvolta ritenga opportuno apportare modificazioni alle	
	modalità di espletamento dei servizi (che consentano il mi-	
	glioramento degli standard), di promuovere la procedura per	
	la definizione negoziale di nuovi standard di servizio, pre-	
	sentando un piano operativo tecnico-economico di riorganizza-	
	zione evidenziante in maniera dettagliata le ragioni della	
	modificazione/integrazione, i vantaggi derivanti, le conse-	
	guenze per l'utenza e il mantenimento delle condizioni di si-	
	curezza dei lavoratori e per i cittadini.	
	Nella definizione negoziata degli standard del servizio, il	
	previo assenso del Comune è da intendersi espressamente vin-	
	colante.	
	Con il presente affidamento, l'Amministrazione si prefigge	

	di raggiungere i seguenti obiettivi:	
	· ridurre la quantità di rifiuti da avviare agli impianti di	
	smaltimento;	
	· migliorare la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti	
	di trattamento e recupero;	
	· eliminare dal suolo pubblico i contenitori per la raccolta	
	dei rifiuti;	
	· ridurre le discariche abusive e l'abbandono dei rifiuti.	
	Il Comune ai sensi della normativa Regionale e nazionale in	
	vigore si prefigge il raggiungimento degli obiettivi minimi	
	di recupero indicati dalle norme in vigore e dal PRGR vigen-	
	te:	
	il 70 % nel 2022	
	L'ottenimento degli obiettivi previsti dalla legislazione	
	statale e regionale sarà determinato attraverso il sistema	
	introdotto dalla DGR n. 474 del 26 maggio 2008 e s.m.i. adot-	
	tata dalla regione Abruzzo in relazione alle certificazioni	
	delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo dei	
	rifiuti urbani.	
	Pertanto le finalità dei servizi dovranno essere indirizzate	
	al raggiungimento degli obiettivi previsti che risulteranno	
	impegnativi per il Gestore, in considerazione del fatto che	
	il mancato raggiungimento autorizzerà il Comune a trattenere	
	sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo del servizio	
	al Gestore dei maggiori costi di smaltimento dovuti dal man-	

cato raggiungimento delle percentuali sopra descritte.

Art. 12 - Adeguamento, variazione e richiesta

di nuovi servizi

Il gestore si impegna, ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell'ente, i servizi previsti. In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 5% di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenuti aggiuntivi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'ufficio tecnico dell'ente, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dall'offerta in sede di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in via diretta servizi complementari, rientranti nell'oggetto sociale del Gestore, in caso di circostanza imprevista, e nuovi servizi non compresi dal presente contratto di servizio.

L'affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto ini-

	ziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;	
	· il valore complessivo associato ai servizi complementari	
	non deve superare il 50% dell'importo del contratto iniziale;	
	· i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi	
	analoghi e rientranti nell'oggetto statutario del Gestore,	
	devono essere compatibili con la normativa d'Ambito vigente	
	al momento;	
	· il valore complessivo associato ai nuovi servizi non deve	
	superare il 20% dell'importo del contratto iniziale.	
	Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta fis-	
	sati in contraddittorio tra le parti.	
	Art. 13 - Mezzi, impianti, attrezzature e contenitori	
	e materiale di consumo	
	Tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature, i contenitori,	
	il materiale di consumo per la raccolta e qualsiasi altro be-	
	ne strumentale necessario per il completo espletamento dei	
	servizi di gestione integrata dei rifiuti, sono a totale cari-	
	co del Gestore, il quale dovrà peraltro fornire ed installa-	
	re, a suo totale carico, nell'ambito del territorio comuna-	
	le, tutti i contenitori ed i materiali necessari e risultan-	
	ti dal piano all'uopo predisposto.	
	Il Comune potrà utilizzare risorse economiche proprie o deri-	
	vanti da contributi di altri Enti per l'acquisto e la fornir-	
	tura di attrezzature, contenitori e materiale di consumo fi-	
	nalizzati al miglioramento ed efficientamento del servizio,	

nonché per le ordinarie esigenze dei beni di consumo.

Gli importi messi a disposizione per tali forniture saranno detratti dai costi e dagli ammortamenti del gestore.

Si specifica che la descrizione delle dotazioni dei suddetti beni strumentali utilizzati e/o installati sul territorio dalla SEGEN S.p.A. per lo svolgimento del servizio nel Comune è espressamente indicata nel Piano Programma Organizzativo.

Art. 14 - Il personale

Il Gestore deve assicurare la gestione dei servizi oggetto del presente disciplinare con i propri dipendenti. Gli operatori addetti ai servizi devono indossare una tenuta decorosa, pulita, nel pieno rispetto della normativa antinfortunistica. Sulla tenuta ogni operatore deve riportare gli elementi identificativi della persona addetta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le spese di vestiario e dei D.P.I. fanno espressamente parte degli oneri a carico del Gestore. Il Gestore si obbliga ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la categoria e tutti gli accordi integrativi locali, applicando nei confronti del personale dipendente adibito ai servizi e attività ricomprese nel presente contratto, il contratto collettivo di categoria CCNL del settore della Nettezza Urbana e Igiene Ambientale, al momento denominato "CCNL UTILITALIA".

	Tutto il personale in servizio deve ed è tenuto a mantenere	
	un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti in genere	
	e verso le autorità preposte. Qualora per l'espletamento del	
	servizio dovesse eventualmente accedere nelle proprietà pri-	
	vate, esso deve comportarsi rispettosamente, come anche	
	nell'interlocuzione con gli utenti in genere e le autorità	
	deve cercare di evitare discussioni, usando sempre un conte-	
	gno e un linguaggio non riprovevole. Ove un dipendente del	
	Gestore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irri-	
	guardoso verso gli utenti e/o le autorità preposte, il Gesto-	
	re dovrà provvedere ad emettere un adeguato provvedimento di-	
	sciplinare e se richiesto e ritenuto dalla ditta opportu-	
	no/necessario dovrà provvedere anche alla immediata sostitu-	
	zione del dipendente stesso.	
	Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicu-	
	rativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e	
	quant'altro previsto dalla legge e dall'applicazione del	
	CCNL sono a completo carico del Gestore il quale ne è il so-	
	lo obbligato, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni	
	responsabilità in proposito. Resta, comunque, salva ogni pos-	
	sibilità di accertamento e controllo, da parte dell'Ammini-	
	strazione Comunale, circa il rispetto delle norme di cui al	
	presente articolo.	
	Si specifica che la descrizione delle dotazioni e/o dell'uti-	
	lizzo e/o impiego di risorse umane (personale diretto e indi-	

retto, ecc.) della SEGEN SPA, per lo svolgimento del servizio nel Comune, è indicata nell'allegato Piano Programma Organizzativo.

Art. 15 - Corrispettivo annuo

A titolo di corrispettivo il Comune corrisponderà alla SEGEN S.p.A. un canone annuo (dall'1 gennaio al 31 dicembre) pari ad Euro 278.125,47 (duecentosettantottomilacentocinquante e quarantasette centesimi) oltre ad I.V.A. nella ragione del 10,00%, pari a complessivi Euro 305.938,02 (trecentocinquemilanovecentotrentotto e due centesimi) (trecentocinquemilano-vecentotrentotto e due centesimi), per l'espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti elencati e dettagliati nelle modalità di espletamento descritte nel Piano Programma Organizzativo, allegato che è parte integrante e sostanziale della presente contratto di servizio.

Il suddetto canone comprende, oltre a tutte le spese dirette o indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, gli oneri finanziari e fiscali e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse e l'utile della società Gestore. In caso di avvio o cessazione del contratto in corso d'anno, il canone si intende da corrispondere per la frazione di anno di vigenza del contratto

	stesso, sulla base del numero dei mesi in cui il servizio è	
	stato prestato dal Gestore.	
	Sono altresì a carico del gestore le spese per lo smaltimen-	
	to definitivo dei rifiuti raccolti e conferiti presso gli im-	
	pianti di smaltimento e/o trattamento.	
	I compensi riconosciuti dai Consorzi di filiera CONAI e/o da	
	altri consorzi di recupero spettano al Gestore, il quale in	
	cambio assumerà l'onere e la spesa, altrimenti di spettanza	
	comunale, di provvedere ad effettuare tutte le attività di	
	trattamento e conferimento degli stessi secondo quanto previ-	
	sto e ordinato dai disciplinari dei suddetti Consorzi.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo	
	previsto nel presente contratto ed i relativi aggiornamenti	
	ed adeguamenti, come stabiliti nel contratto stesso, assicu-	
	rano allo stato l'equilibrio economico e finanziario della	
	gestione del servizio pubblico.	
	Art. 16 - Pagamento del corrispettivo annuo	
	Il pagamento del corrispettivo annuo è effettuato dal Comune	
	al Gestore in rate uguali mensili posticipate, entro trenta	
	giorni dalla data fattura fine mese. La liquidazione mensile	
	sarà preceduta dal visto di regolarità del servizio apposto	
	a detta fattura da parte dell'Ufficio competente. Ai fini	
	della tracciabilità dei pagamenti, il gestore si obbliga al	
	rispetto della legge 136 del 13 agosto 2010.	
	Eventuali prestazioni di servizio richieste in eccedenza e/o	

	aggiuntive e/o occasionali a quanto previsto, dietro formale	
	deliberazione del competente organo dell'Ente, verranno con-	
	tabilizzate e fatturate a parte nei modi e nei tempi sopra	
	previsti. Per ritardati pagamenti oltre i termini della sca-	
	denza sopra fissata, la Società Gestore potrà richiedere la	
	corresponsione degli interessi di mora secondo quanto previ-	
	sto dal D.lgs.vo 231/2002 e successive modificazioni e inte-	
	grazioni al tasso bancario corrente praticato nel periodo in	
	oggetto dall'Istituto di Credito con il quale la società in-	
	trattiene i rapporti finanziari, ove non espressamente previ-	
	sto altro tasso di interesse, più vantaggioso per l'Ammini-	
	strazione, da norme specifiche applicabili in materia.	
	Art. 17 - Aggiornamento del corrispettivo annuo	
	Il corrispettivo annuale per l'espletamento del servizio di	
	raccolta dei rifiuti rimarrà fisso ed invariabile per i pri-	
	mi dodici mesi dalla stipula del presente contratto. Succes-	
	sivamente verrà aggiornato annualmente sulla base dell'inter-	
	venuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al	
	mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio	
	dei prezzi al consumo per l'intera collettività indici di	
	fonte ISTAT Nazionale (FOI).	
	Eventuali adeguamenti al costo di servizio andranno concorda-	
	ti tra le parti con cadenza biennale e solo in presenza di	
	oggettive variazioni (in rialzo o in ribasso), che incidano	
	sul costo di gestione del servizio in misura maggiore al 5%.	

	In questo caso le parti potranno concordare un adeguamento	
	dei prezzi. Tra le oggettive variazioni che consentono l'ade-	
	guamento dei prezzi è espressamente esclusa la modifica dei	
	costi di gestione societaria della SEGEN S.p.A. o la neces-	
	sità di eventuale ripianamento delle perdite sociali.	
	Il corrispettivo annuale per l'espletamento del servizio di	
	spazzamento stradale e manutenzione del verde pubblico rimar-	
	ranno fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.	
	Titolo III- Sistemi di verifica e controllo	
	Art. 18 - Titolarità del controllo	
	Il Comune ha la titolarità del controllo dell'espletamento	
	del servizio da parte del Gestore. Il Gestore consente l'ef-	
	fettuazione al Comune di tutti gli accertamenti, sopralluo-	
	ghi e verifiche anche senza preavviso, opportuni o necessari	
	per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni.	
	Il controllo effettuato dal Comune è finalizzato alla verifi-	
	ca del rispetto, da parte del Gestore, degli obblighi deri-	
	vanti dal presente contratto, inclusi i documenti dallo stes-	
	so richiamati nonché alla verifica della corretta realizza-	
	zione di quanto preventivato nella programmazione delle atti-	
	vità e degli investimenti e del raggiungimento degli obietti-	
	vi prefissati.	
	Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito	
	all'applicazione delle penali previste contrattualmente, con	
	la quantificazione, le modalità e le procedure previste nel	

presente contratto.

Il Gestore è tenuto a rispondere alle obbligazioni poste dal contratto e dai documenti dallo stesso richiamati per quanto di sua competenza.

I controlli potranno avvenire in qualunque momento ma dovranno essere condotti in modo da non interferire con la normale attività del Gestore.

In caso di esito negativo del controllo, il Comune attiverà il procedimento sanzionatorio previsto nel presente contratto.

Il Comune può predisporre annualmente, tramite l'Organo di revisione contabile, un rapporto di controllo sulla gestione del servizio.

Art. 19 - Obblighi contabili del Gestore

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune i dati inerenti a ogni aspetto tecnico, economico e finanziario, con riferimento all'espletamento del servizio.

Sono oggetto di rendicontazione dati fisici caratteristici del servizio e dati economici e finanziari inclusi gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale del Gestore, relativi all'espletamento del servizio.

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune la seguente documentazione:

- report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e sull'erogazione dei

servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;

- report economico-finanziari contenenti dati sull'andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi di spesa per gli investimenti;

- report sul modello gestionale e sul costo del personale;

- documento di bilancio e budget;

- dati del Controllo di Gestione.

La predisposizione della modulistica da impiegarsi per i suddetti report di rendicontazione sarà curata dal Gestore su espresse indicazioni fornite dal Comune.

Il Comune si riserva, comunque, la possibilità di richiedere al Gestore qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta.

Il Gestore si obbliga alla redazione annuale del Bilancio Ambientale, un documento da presentare al Comune, riportante i risultati tecnico-economici ottenuti nell'espletamento dei vari servizi, da poter utilizzare per informare la cittadinanza sulle attività svolte.

Art. 20 - Verifiche periodiche della qualità del servizio

Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei servizi resi, il Gestore si impegna ad effettuare:

- indagini, a cadenza almeno triennale, realizzate mediante questionari predisposti di concerto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione degli utenti;

	· verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi	
	prestati in conformità agli standard di qualità definiti	
	nella Carta dei Servizi, che il gestore deve predisporre.	
	I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate	
	verranno pubblicati, previo confronto con il Comune e con le	
	associazioni di tutela dei consumatori, in un rapporto annua-	
	le sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado	
	di soddisfazione degli utenti che riporta:	
	· i risultati conseguiti in relazione agli standard;	
	· le cause del mancato rispetto degli standard;	
	· le azioni intraprese per porvi rimedio;	
	· il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con	
	l'anno precedente) ed il seguito dato ad essi.	
	Il Gestore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni	
	effettuate e di eventuali variazioni rispetto ad analoghe	
	precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che	
	concorrono alla formazione di piani annuali di miglioramento	
	della qualità.	
	Art. 21 - Organismo di controllo	
	Il Comune può istituire un'apposita commissione di controllo	
	e coordinamento.	
	La commissione, se istituita, ha le seguenti attribuzioni:	
	· determina autonomamente un proprio programma di attività	
	nell'ambito dei controlli previsti;	
	· confronta, nell'ambito di tale programma di controllo,	

	l'attività programmata con l'attività effettivamente svolta;	
	· identifica gli scostamenti rispetto agli obiettivi ed agli	
	standards di servizio previsti, attraverso l'analisi e la va-	
	lutazione dei reports quadrimestrali presentati dal Gestore,	
	redigendo rapporti di analisi;	
	· analizza i risultati emersi dal monitoraggio della qualità	
	del servizio attraverso le indagini di "customersatisfac-	
	tion";	
	· formula le proprie osservazioni, riscontri e proposte ai	
	competenti organi del Comune, con cadenza almeno quadrime-	
	strale o altra scadenza determinata nel provvedimento di i-	
	stituzione, unitamente ad un rendiconto sulle proprie atti-	
	vità;	
	· garantisce il massimo di unitarietà possibile tra le ri-	
	chieste di intervento indirizzate alla Società dal Comune;	
	· avvia indagini finalizzate al miglioramento del servizio.	
	Art. 22 - Riserve	
	Insorgendo controversie il Gestore non deve mai, per nessun	
	motivo, sospendere il servizio. Il Gestore può formulare ri-	
	serve che devono essere avanzate mediante comunicazione	
	scritta al Comune e debitamente motivate. Detta motivazione	
	dovrà essere comunicata entro il mese successivo a quello	
	nel quale si è verificato l'evento oggetto della riserva.	
	Non esplicando il Gestore le sue riserve nei modi e nei ter-	
	mini sopra indicati, esso decade dal diritto di far valere	

la contestazione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame dal Comune prima del pagamento dell'ultima fattura. E' tuttavia in facoltà del Comune anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di parte di esse. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dal Comune e dal Gestore.

Art. 23 - Cessione del contratto, cessione del credito

La cessione del contratto, anche parziale, è assolutamente vietata; ove ciò si verifici il Comune procederà immediatamente alla risoluzione del contratto.

La cessione dei crediti è ammessa verso la Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti Bancari con i quali il Gestore intrattiene regolari rapporti commerciali.

Art. 24 - Garanzie assicurative

Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte del Comune.

Il Gestore è obbligato a provvedere all'assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico non inferiore a 1.500.000,00 euro (per sinistro, per persona e per danni a cose). Il Gestore dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, co-

	se e persone, danno ambientale) per i contenitori impiegati	
	per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per gli im-	
	pianti. È fatto obbligo al Gestore di segnalare immediatamen-	
	te al Comune, anche a mezzo fax, tutte le circostanze ed i	
	fatti rilevati nell'espletamento del servizio che possono im-	
	pedire o turbare il regolare svolgimento del servizio.	
	Art. 25 - Cauzione	
	II Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obbli-	
	ghi contrattuali assunti, contestualmente alla sottoscrizio-	
	ne del contratto di servizio, deve costituire a proprie spe-	
	se idonea cauzione, a favore del Comune, da rinnovarsi di an-	
	no in anno, pari al 10% del corrispettivo contrattuale annua-	
	le. La cauzione può essere costituita, a scelta del Gestore,	
	in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo	
	Stato al corso del giorno del deposito, presso chi indicato	
	dal Comune a titolo di pegno a favore del Comune.	
	In alternativa, la cauzione può essere prestata anche sotto	
	forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a pri-	
	ma richiesta, o rilasciata dagli intermediari finanziari i-	
	scritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del	
	D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusi-	
	va o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò auto-	
	rizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La po-	
	lizza fideiussoria avrà durata di anni cinque a garanzia del-	
	lo svolgimento del servizio, allo scadere la stessa potrà es-	

	sere prorogata per il periodo di ulteriori cinque anni. Re-	
	sta inteso sin d'ora che il mancato rinnovo della polizza	
	non potrà costituire motivo di escussione. La polizza deve	
	prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della pre-	
	ventiva escussione del debitore principale, la rinuncia del-	
	l'eccezione di cui all'art. 1957, comma. 2, del codice civi-	
	le, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quin-	
	dici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione	
	aggiudicatrice. La polizza fidejussoria deve essere sotto-	
	scritta dal legale rappresentante dell'istituto garante o da	
	soggetto di durata annuale munito di idonei poteri.	
	II Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito	
	dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o	
	parziale da parte del Comune entro il termine perentorio di	
	60 (sessanta) giorni.	
	In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, andrà	
	prelevato dal corrispettivo dovuto al Gestore.	
	La mancata osservanza da parte del Gestore dell'obbligo del	
	reintegro è causa di risoluzione del contratto.	
	La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualo-	
	ra entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia	
	pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di	
	assenso da parte del soggetto garantito.	
	La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo	
	non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'integrale	

	risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di	
	valore superiore all'importo garantito.	
	Art. 26 - Penali	
	In caso di ritardo, inadempimento o inesatto adempimento e	
	violazione di quanto stabilito nel presente Contratto di ser-	
	vizio e in tutti i relativi documenti allegati, accertati	
	dal Responsabile del Servizio Tecnico saranno applicate pena-	
	lità in misura variabile, tra 100 e 500 euro.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati i-	
	nadempimenti:	
	· mancata esecuzione della raccolta dei rifiuti in tutto o	
	in parte dei territori comunali nei giorni stabiliti;	
	· mancata esecuzione del servizio di raccolta differenziata	
	come da turni previsti e stabiliti;	
	· mancato turno lavaggio dei cassonetti come previsto e sta-	
	bilito;	
	· il riscontrato traboccamento dei cassonetti dovuto al man-	
	cato rispetto delle frequenza di ritiro come previsto e sta-	
	bilito.	
	Al Gestore possono essere applicate penalizzazioni in caso	
	di:	
	· mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i	
	tempi e nei modi prescritti;	
	· mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi;	
	· mancata comunicazione dei dati tecnici ed economi-	

	co-finanziari alle scadenze e nei formati previsti;	
	· inerzia nei confronti di segnalazioni operate dal Comune	
	circa carenze e disfunzioni; in generale, mancato rispetto	
	degli obblighi contrattualmente assunti.	
	· per qualsiasi altra violazione del contratto di servizio	
	non espressamente indicata potrà essere applicata una pena-	
	lità pari all'entità del danno o disservizio arrecato.	
	In ogni caso il Gestore avrà diritto di addurre motivazioni	
	e giustificazioni. Qualora non accettate il Comune provve-	
	derà ad applicare le sanzioni previste.	
	E' sempre a carico del Gestore, a propria cura e spese, l'ob-	
	bligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più	
	breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni inter-	
	venti correttivi, integrativi o sostitutivi.	
	Art. 27 - Procedure di contestazione e	
	applicazione delle penali	
	In caso di rilevazione di inadempienza, eseguita secondo le	
	modalità di controllo previste dal presente contratto, il Co-	
	mune provvede a elevare formale contestazione a mezzo racco-	
	mandata A/R o pec, al Gestore, comunicando le motivazioni	
	della contestazione e l'ammontare della penale prevista en-	
	tro 30 giorni non prorogabili dalla data dell'evento cui si	
	riferisce la contestazione. Il Gestore dovrà presentare le	
	proprie controdeduzioni, stesso mezzo, entro il termine asse-	
	gnato dalla comunicazione, comunque non inferiore a 10 gior-	

	ni dal ricevimento della stessa. Trascorso il termine di cui	
	sopra, ovvero in caso di insufficiente motivazione delle con-	
	trodeduzione, il Comune provvede a comunicare al Gestore la	
	conferma definitiva della sanzione.	
	Qualora il Gestore non provveda entro ulteriori 15 giorni al	
	versamento dell'ammontare della penale, il Comune provvede	
	all'incameramento della stessa, incrementata di una quota ag-	
	giuntiva del 5%, attingendo al deposito cauzionale di cui al-	
	l'art. 25 costituito dal Gestore, provvedendo a dare conte-	
	stuale comunicazione allo stesso. Il Gestore è quindi tenuto	
	a reintegrare la cauzione delle somme prelevate.	
	Il versamento dell'ammontare della penale da parte del Gesto-	
	re o il suo prelievo da parte del Comune non esaurisce la re-	
	sponsabilità del Gestore il quale sarà richiamato a risponde-	
	re degli eventuali danni che si siano verificati a danno del	
	Comune medesimo, o di un terzo.	
	L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto	
	del Comune di avvalersi di quanto previsto in materia di ri-	
	soluzione del Contratto.	
	Art. 28 - Cause di Inadempimento, risoluzione del contratto	
	In caso di inadempienze di particolare gravità, quando il Ge-	
	store non abbia svolto il servizio alle condizioni fissate	
	dal presente contratto o in caso di interruzione totale e	
	prolungata del servizio non dipendente da cause di forza mag-	
	giore o di pericolo per la sicurezza, il Comune può disporre	

la risoluzione del contratto stesso, disponendo altresì la

decadenza dall'affidamento del servizio in concessione.

In particolare il diritto alla risoluzione può sorgere:

a) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;

b) in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;

c) in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al presente contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto.

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e c).

Il Gestore ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per presentare le proprie giustificazioni: in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a cinque giorni.

Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e il Comune attingerà alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente, incluso il diritto al risarcimento dei danni.

	In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo	
	il Gestore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie	
	al trasferimento dei servizi oggetto del presente contratto.	
	L'inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei	
	servizi accessori comporta la risoluzione parziale del presente	
	contratto di servizio.	
	<p style="text-align: center;">Art. 29 -Tentativo di conciliazione e Foro competente</p>	
	In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione	
	del presente contratto, le parti si impegnano a	
	compiere un tentativo di composizione.	
	Eventuali vertenze giudiziarie inerenti al presente contratto	
	saranno deferite al foro di competenza.	
	Anche nell'ipotesi di contenzioso in atto il Gestore deve dare	
	piena esecuzione agli obblighi nascenti dal presente contratto.	
	<p style="text-align: center;">Titolo IV - Norme finali</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 30 - Tutela Privacy</p>	
	Il Gestore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni,	
	dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale,	
	comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente	
	contratto, venga a conoscenza.	
	Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto	
	legislativo n. 196/2003 e s.m.i. in materia di	

privacy.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

Art. 31 - Spese e Tributi

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto a imposizione nelle forme previste dalla vigente normativa.

II Gestore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di registro di cui D.P.R. 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui D.P.R. 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.

Trattandosi di contratto di appalto soggetto ad I.V.A. le parti richiedono che il presente atto venga registrato a tassa fissa a norma dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari e

clausola risolutiva espressa

	Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari fina-	
	lizzata a prevenire e contrastare i fenomeni di infiltrazio-	
	ni criminali, il Gestore si obbliga ad eseguire le transazio-	
	ni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al	
	presente contratto, con le modalità di cui all'art.3 della	
	legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni.	
	A tal fine il Gestore si impegna: ad utilizzare uno o più	
	conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o	
	presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle com-	
	messe pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla ge-	
	stione del presente contratto; a comunicare al Comune gli e-	
	stremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al	
	precedente punto, nonché le generalità e il codice fiscale	
	delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette	
	giorni dalla loro accensione o primo utilizzo; a prevedere	
	nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsia-	
	si titolo interessate a lavori, servizi, forniture oggetto	
	del presente contratto, la clausola con la quale ciascuno di	
	essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan-	
	ziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta	
	dei contratti stessi.	
	Il Gestore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazio-	
	ne al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Go-	
	verno della Provincia dell'Aquila della notizia dell'inadem-	
	pimento della propria controparte agli obblighi di tracciabi-	

lità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile. Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia richiesta lo dichiarano conforme a loro volontà e lo approvano e sottoscrivono e firmano in presenza di me Notaio, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Notaio, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma, atto da me Notaio sottoscritto e firmato, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale, il tutto a norma di legge, alle ore sedici e minuti trentacinque.

Scritto mediante l'uso di elaboratore elettronico da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia mediante l'uso del medesimo elaboratore elettronico e consta di sessantuno pagine elettroniche, compresa la presente.

Firmato digitalmente Calcagni Tiziana

Firmato digitalmente Capone Fernando

Firmato digitalmente Giuseppe Altieri notaio

